

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**II<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impecciati  
Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.;  
Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II "CRITERI INFRASTRUTTURALI" LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)**

La C.G.F. preso atto dell'istanza di parte, dispone il rinvio all'11.4.2013, ore 13.30.

**2) RICORSO SIG. AMODIO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 3405/146 PF11-12/SP/BLP DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64 del 4.2.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Amodio Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO CALC. CORAPI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 NOIF E DALL'ART. 8, COMMA 11, C.G.S. E DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3520/608 PF10-11/AM/MA DEL 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Corapi Francesco e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO/ARZANESE DEL 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)**

La C.G.F. preso atto dell'istanza di parte, dispone il rinvio all'11.4.2013, ore 13.30.

**5) RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PERUGIA/NOCERINA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 19.2.2013)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia, riduce la sanzione inflitta al sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SUSINI CARLO SEGUITO GARA BORGIO BUGGIANO/SALERNITANA DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 26.2.2013)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno, riduce la sanzione inflitta al sig. Susini Carlo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 7 marzo 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete